

# **Risoluzione del Parlamento Europeo sulle minoranze linguistiche e culturali nella Comunità Europea**

**(relatore Mark Killilea, adottata dal Parlamento Europeo il 9 febbraio 1994).**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la risoluzione del 16 ottobre 1981 su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche,
- vista la risoluzione dell'11 febbraio 1983 sulle misure a favore delle lingue e delle culture di minoranza,
- vista la risoluzione del 30 ottobre 1987 sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali nella Comunità europea,
- vista la risoluzione del 21 gennaio 1993 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sulle nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale,
- viste le proposte di risoluzione degli onn., Hume e altri sulle lingue minoritarie (B3-0016/90), Gangoiti Llaguno sulla promozione e l'uso delle lingue regionali e/o minoritarie (B3-2113/90), Bandres Molet sulla concessione di licenze alle radio emittenti in lingua euskera (B3-0523/91), Van Hemeldonck sulla firma della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie (B3-1351/92),
- vista la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, cui il Consiglio d'Europa ha conferito la veste giuridica di Convenzione europea e che è stata aperta alla firma il 5 novembre 1992,
- visto il documento finale della Conferenza di Copenhagen sulla dimensione umana della CSCE (5-29 giugno 1990), e in particolare il Capitolo IV di tale documento,
- vista la Carta di Parigi per una nuova Europa (CSCE) adottata a Parigi il 21 novembre 1991,
- visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0042/94),
  - a. incoraggiato dall'impegno espresso dall'art. 128 del trattato CE, per cui la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali,
  - b. proclamando la necessità di una cultura linguistica europea e riconoscendo che questa cultura comprende anche la difesa del patrimonio linguistico, il superamento della barriera linguistica, la promozione delle lingue meno diffuse e la salvaguardia delle lingue minoritarie,
  - c. incoraggiato altresì dal processo di democratizzazione in corso nell'Europa centrale e orientale, e in particolare dalla ferma volontà dei popoli di recente passati alla democrazia di promuovere la propria lingua e il proprio patrimonio culturale,

- d. considerando che ogni popolo ha diritto al rispetto della propria lingua e della propria cultura e deve pertanto poter disporre degli opportuni mezzi giuridici per proteggerle e promuoverle,
- e. considerando che la diversità linguistica dell'Unione europea costituisce un elemento fondamentale della sua ricchezza culturale,
- f. considerando che la protezione e la promozione della diversità linguistica dell'Unione è un fattore chiave nella realizzazione di un'Europa pacifica e democratica,
- g. considerando che alla Comunità europea incombe la responsabilità di sostenere gli Stati per quanto attiene allo sviluppo delle loro culture e alla salvaguardia delle loro varie identità nazionali e regionali, in particolare delle lingue autoctone regionali e delle minoranze,
- h. considerando che l'Unione dovrebbe incoraggiare l'azione degli Stati membri nei casi in cui la tutela di dette lingue e culture fosse insufficiente o inesistente,
- i. considerando che la Comunità europea ha altresì il dovere, nelle sue relazioni con i governi di paesi associati e terzi, di richiamare l'attenzione sui diritti delle minoranze e, se necessario, di assistere detti governi nella messa a punto di metodi che consentano il rispetto di tali diritti, ma anche di richiamarli allorché omettano consapevolmente di ricercare tali metodi,
- j. considerando che la diversità linguistica dell'Unione, che ne riflette la diversità culturale, è troppo spesso misconosciuta,
- k. considerando che nell'ambito dell'Unione europea che si sta creando la lingua rappresenta uno strumento essenziale ai fini della comunicazione e che nel processo di costruzione europea il ricorso alle lingue di maggior diffusione per comunicare attraverso le attuali frontiere interne va reso compatibile con la protezione e la difesa delle lingue meno diffuse in ambiti regionali o transregionali,
- l. considerando che anche le lingue e culture meno diffuse fanno parte della cultura e del patrimonio europeo dell'Unione e che, da questo punto di vista, quest'ultima deve garantire loro una tutela giuridica e le necessarie risorse finanziarie,
- m. considerando che numerose lingue meno diffuse si trovano in una difficile situazione, dato il rapido crollo del numero di parlanti, e considerando che ciò mette a repentaglio il benessere di gruppi specifici di popolazione e riduce considerevolmente il potenziale di creatività dell'Europa nel suo complesso,
- n. considerando che, nel pieno rispetto del dovere dei governi di tutti gli Stati membri di salvaguardare e promuovere le rispettive lingue ufficiali, tale azione non deve esercitarsi a danno delle lingue di minore diffusione e delle popolazioni di cui esse costituiscono il naturale vettore culturale,
- o. considerando tuttavia che l'espressione "lingue e culture meno diffuse" comprenderebbe fenomeni aventi caratteristiche e dimensioni diverse a seconda degli Stati membri, giacché potrebbe essere riferito a talune lingue già ufficiali in taluni Stati membri ma non adeguatamente diffuse o che non godono di uno status identico nello Stato membro confinante o in un altro Stato membro,

1. sollecita la piena applicazione dei principi e delle proposte contenute nelle succitate risoluzioni del 16 ottobre 1981, dell'11 febbraio 1983 e del 30 ottobre 1987;

2. ribadisce la necessità che gli Stati membri riconoscano le proprie minoranze linguistiche e adottino gli opportuni provvedimenti giuridici e amministrativi per consentire la creazione delle condizioni fondamentali per la conservazione e lo sviluppo di dette lingue;

3. ritiene inoltre che tutte le lingue e le culture meno diffuse debbano essere protette negli Stati membri anche da uno status giuridico adeguato;
4. ritiene che tale status giuridico dovrebbe implicare, quanto meno, l'uso e la promozione delle lingue e culture in questione negli ambiti dell'insegnamento, della giustizia e dell'amministrazione pubblica, dei mezzi di informazione, della toponomastica e degli altri settori della vita pubblica e culturale, fatto salvo il ricorso alle lingue di maggior diffusione quando ciò sia necessario ai fini di una più agevole comunicazione all'interno dei singoli Stati membri dell'Unione nel suo insieme;
5. insiste sul fatto che quei cittadini di uno Stato membro che usano una lingua o hanno una cultura diversa da quella predominante nello Stato stesso, o in una sua parte o regione, non debbano subire alcuna discriminazione e, in particolare, nessun tipo di emarginazione sociale che renda loro difficile l'accesso o la permanenza in un posto di lavoro;
6. approva la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, cui è stata conferita la veste giuridica di Convenzione europea, quale strumento tanto efficace quanto flessibile ai fini della salvaguardia e della promozione delle lingue meno diffuse;
7. invita i governi degli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a firmare e i loro parlamenti a ratificare con urgenza la suddetta Convenzione, scegliendo in ogni momento di applicare quei paragrafi che meglio rispondono alle esigenze e alle aspirazioni delle comunità linguistiche in questione;
8. esorta i governi degli Stati membri e le amministrazioni regionali e locali a incoraggiare e sostenere le associazioni specializzate, in particolare i comitati nazionali presso l'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse, affinché risultino valorizzate le responsabilità dei cittadini e delle loro organizzazioni in ordine all'affermazione delle loro lingue;
9. incoraggia tanto gli Stati membri quanto le regioni e gli enti locali interessati a studiare la possibilità di concludere accordi intesi a creare istituti linguistici transfrontalieri per le lingue e le culture meno diffuse esistenti in due Stati membri confinanti o simultaneamente in diversi Stati membri;
10. esorta la Commissione a

- a. contribuire, entro i limiti delle sue competenze, all'esecuzione delle azioni intraprese dagli Stati membri in questo settore;
- b. tenere in debito conto le lingue meno diffuse e le relative culture nell'elaborazione di vari aspetti della politica comunitaria al fine di provvedere pariteticamente alle esigenze specifiche di coloro che parlano lingue minoritarie, parallelamente a quelle degli utenti di lingue maggioritarie in tutti i programmi concernenti l'istruzione e la cultura, come per esempio, Giovani per l'Europa, Erasmus, Tempus, European Dimension, Platform Europe, Media e progetti relativi alla traduzione di opere letterarie contemporanee;
- c. incoraggiare l'impiego delle lingue meno diffuse nell'ambito della politica audiovisiva della Comunità, per esempio per quanto riguarda la televisione ad alta definizione, nonché assistere le case di produzione e le emittenti che utilizzano lingue minoritarie nel produrre nuovi programmi nel formato 16:9,
- d. garantire che ci si avvalga della moderna tecnologia delle telecomunicazioni digitali, la quale consente di condensare le trasmissioni radiofoniche via satellite e cavo, per diffondere un gran numero di lingue di minoranza;
- e. impostare quanto prima un programma ispirato a LINGUA per le lingue meno diffuse, avvalendosi eventualmente delle reti già sviluppate nel quadro delle attività dell'Ufficio per le lingue meno diffuse, quali la rete di formazione Mercator;
- f. agevolare l'immediata pubblicazione, previa correzione e completamento, della carta scientifica delle comunità linguistiche minoritarie nella Comunità, compilata dall'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse;

- g. incoraggiare la pubblicazione nelle lingue comunitarie meno diffuse dei trattati che istituiscono le Comunità europee e delle altre disposizioni comunitarie fondamentali nonché delle informazioni sull'Unione europea e sulle sue attività

11. incita il Consiglio e la Commissione a

- a. perseverare nell'incoraggiare e sostenere le organizzazioni europee rappresentative delle lingue meno diffuse, in particolare l'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse, stanziando a loro favore adeguate risorse finanziarie;
- b. garantire che il bilancio contempli stanziamenti appropriati per i programmi comunitari a favore delle lingue meno diffuse e delle culture associate, nonché proporre un programma di azione pluriennale in questo settore;
- c. tenere in debito conto il retaggio linguistico e culturale delle regioni tanto nel mettere a punto la politica regionale e nello stanziare fondi FESR - sostenendo progetti integrati di sviluppo regionale che comprendano azioni a favore di lingue e culture regionali - quanto nel mettere a punto la politica sociale e nello stanziare fondi FSE;
- d. tenere in debita considerazione, nella messa a punto di programmi comunitari per la ricostruzione economica e sociale (soprattutto del programma PHARE), le esigenze degli utenti di lingue minoritarie nei paesi dell'Europa centrale e orientale;
- e. incoraggiare le traduzioni di libri e opere letterarie, il sottotitolaggio dei film tra le lingue minoritarie o dalle lingue minoritarie verso le lingue comunitarie;
- f. garantire che la Comunità europea non incoraggi le lingue meno diffuse a danno delle lingue nazionali principali e, anzi, faccia in modo che non sia compromesso in alcun modo l'insegnamento della lingua principale nelle scuole;

12. chiede che le lingue parlate nei territori di oltremare appartenenti agli Stati membri beneficino degli stessi diritti e delle stesse disposizioni delle lingue continentali;

13. esorta tutti gli enti competenti ad applicare per analogia le raccomandazioni che figurano nella presente risoluzione alle lingue minoritarie autoctone non territoriali (p. es. le lingue degli zingari rom e sinti, yiddish);

14. sottolinea che le raccomandazioni comprese nella presente risoluzione non sono tali da mettere a repentaglio l'integrità territoriale o l'ordine pubblico negli Stati membri e altresì che esse non devono essere interpretate come conferenti il diritto di intraprendere alcuna attività o realizzare alcuna azione contraria agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite o a qualsiasi altro obbligo previsto dal diritto internazionale;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi centrali e regionali degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, alla Conferenza permanente degli enti locali e regionali d'Europa, alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, alle Nazioni Unite e all'UNESCO.